



Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID19

**PROTOCOLLO DI SICUREZZA SUL LAVORO PER
LE ATTIVITA' DEL COMPARTO COSTRUZIONI
PUBBLICO E PRIVATO
IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Il presente documento potrà subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livello nazionale e provinciale.

REV.3 15052020

1 . PREMESSA

Nell'ambito delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base delle Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento e per contribuire ad implementare il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei Cantieri del 24/04/2020 e DPCM 26 aprile 2020 allegato 7 (G.U.

27/04/2020) si forniscono i seguenti indirizzi.

I punti fondamentali da attuare per tutte le imprese di costruzioni sono contenuti nei protocolli e linea guida per il settore edile a livello nazionale e che qui s'intendono richiamati per relationem.

2. FONTI DI RIFERIMENTO

La presente linea guida è redatta tenendo conto dei D.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 modificato ed integrato a seguito della pubblicazione del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14 marzo 2020, del Decreto Legge "Cura Italia" D.L. 17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, del Protocollo MIT condiviso con le rappresentanze sindacali e datoriali per i cantieri del 24 aprile 2020, da ultimo DPCM 26 aprile 2020 allegato 7 e l'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 06 maggio 2020.

3. SCOPO

La linea guida vuole essere uno strumento per individuare ed attuare specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito del comparto costruzioni, in condizioni di tutela per il rischio derivante dal COVID-19 e un'utile guida per i soggetti garanti della sicurezza nei cantieri (committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la progettazione ed esecuzione, datori di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, lavoratori autonomi e lavoratori subordinati) oltre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

4. SOGGETTI INTERESSATI – COMPITI E FUNZIONI

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI	
	CANTIERI CON PIU' IMPRESE ESECUTRICI	
	ANTE AFFIDAMENTO DEI LAVORI	POST AFFIDAMENTO DEI LAVORI
<p>COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>RUP</p>	<p>–Verifica che il CSP integri il PSC con le disposizioni di sicurezza anti COVID-19 e relativi oneri per la sicurezza</p>	<p>–Verifica che il CSE adegui ed integri il PSC con le disposizioni di sicurezza anti COVID-19 e relativi oneri per la sicurezza</p> <p>–Verifica che il CSE coordini i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni anti COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, misurazione della temperatura, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) e che informi i diversi soggetti coinvolti circa le nuove procedure di sicurezza da adottare indicate nel PSC.</p> <p>–Può essere sottoposto alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere</p> <p>–Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere.</p>
	<p align="center">–CANTIERI PUBBLICI CON UNA IMPRESA ESECUTRICE (SENZA COORDINATORE PER LA SICUREZZA)</p>	
	<p>–Integra, assieme al DL, la stima dei costi per la sicurezza con le misure anti COVID-19</p> <p>–Provvede all’aggiornamento del DUVRI (laddove previsto), in collaborazione con RSPP, con riferimento al rischio COVID-19 e dei relativi costi della sicurezza nei singoli contratti di appalto endoaziendali di lavori/servizi/forniture;</p> <p>–Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere</p>	
	<p>– il committente pubblico aggiorna il quadro economico per assicurare la copertura finanziaria necessaria per gli oneri stimati per le misure anti contagio (ex art.16 comma 1 DPR 207/2010, art. 13 DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed art. 58 L.P. 3/2020) utilizzando gli oneri accantonati per ribasso d’asta, gli imprevisti, le eventuali economie disponibili o, se insufficienti, ricorrendo ad una integrazione del finanziamento sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse;</p> <p>–il committente privato assicura la copertura finanziaria necessaria per gli oneri stimati per le misure anti contagio ai sensi di quanto disposto al punto 4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/29 ed art. 1332 C.C.</p>	

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> –Integra il PSC con le misure e le disposizioni di sicurezza anti COVID-19 negli ambienti di lavoro compresi i rischi interferenziali tra le lavorazioni La stima dei costi della sicurezza anti-COVID comprende tutti le misure, gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuali e collettivi (all. 7 DPCM 26 aprile 2020) valutati per singola voce in modo analitico a corpo, a misura, sulla base del prezzario PAT o altri prezzari ufficiali o di ricerche di mercato. –Sottopone al Committente/RUP in stretta collaborazione con il DL le modifiche al piano economico e al cronoprogramma per la relativa approvazione
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> –Aggiorna il PSC con le disposizioni di sicurezza anti-covid con la stima dei costi della sicurezza sul lavoro, da non assoggettare a ribasso. Tale stima dei costi della sicurezza comprende tutti le misure, gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuali e collettivi (all. 7 DPCM 26 aprile 2020) valutati per singola voce in modo analitico a corpo, a misura, sulla base del prezzario PAT o altri prezzari ufficiali o di ricerche di mercato –Sottopone al Committente/RUP in stretta collaborazione con il DL le modifiche al piano economico e al cronoprogramma per la relativa approvazione –Richiede alle imprese esecutrici l’aggiornamento del POS con riferimento alle misure anti COVID-19 e ne verifica i contenuti. –Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni di sicurezza anti COVID-19 previste nel PSC e nei POS. –Sospende i lavori in caso di pericolo grave ed imminente dandone immediata comunicazione al Committente / Responsabile dei lavori / RUP / Direttore Lavori. –La ripresa dei lavori sarà condizionata necessariamente alla verifica puntuale da parte dello stesso CSE dell’implementazione delle misure previste per l’adeguamento della non conformità. –In tutti gli altri casi di minore gravità il CSE comunica per iscritto alle imprese le misure da adottare dando un tempo breve per l’adempimento. –Individua le fasi critiche definendo il numero massimo dei lavoratori presenti contemporaneamente per ciascuna attività (in coerenza all’All.15 punti 2.3.1. e 2.3.2 del D.Lgs. 81/08). –Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere –Può essere sottoposto alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere.

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
DATORE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> –aggiorna la valutazione del rischio biologico alla luce dell'emergenza da contagio "Covid-19" e il POS. –Integra il DVR (appalti endoaziendali) con le nuove misure e procedure individuali e collettive –Al datore di lavoro o al dirigente competono inoltre la scelta e la fornitura degli idonei DPI avvalendosi del supporto del RSPP e del medico competente. –Provvede a effettuare l'attività di informazione nei confronti dei lavoratori in conformità a quanto indicato al p.to 1 del Allegato 7 del DPCM 26.04.2020. –Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere, in conformità alle previsioni del PSC –Si sottopone alla misurazione della temperatura all'ingresso in cantiere
LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> –Informa il datore di lavoro delle sue condizioni di salute e non si presenta al lavoro in presenza di sintomi Covid-19 (febbre, tosse, dolori muscolari/articolari, congiuntivite o altri sintomi associati a quelli elencati). –Dichiara di non essere venuto in contatto nelle ultime due settimane con persone di cui è a diretta conoscenza dello stato di positività al CORONAVIRUS. –Informa immediatamente il datore di lavoro di eventuali sintomi sopravvenuti dopo l'ingresso in cantiere. –Si attiene alle disposizioni di igiene, sicurezza e distanza interpersonale previste in cantiere. –Rispetta le procedure di isolamento previste in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19. –Si attiene alle disposizioni di sicurezza impartite dal CSE e dal proprio Datore di Lavoro. –Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere, in conformità alle previsioni del PSC.

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
LAVORATORI AUTONOMI	<ul style="list-style-type: none"> –Si attengono alle disposizioni di sicurezza impartite dal CSE. –Rispettano le disposizioni di igiene, sicurezza e distanza interpersonale previste in cantiere. –Rispettano le procedure di isolamento previste in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19. –Si sottopongono alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere. –Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere, in conformità alle previsioni del PSC. –Il lavoratore autonomo non è obbligato ad integrare la valutazione dei rischi e il piano operativo in quanto non obbligato alla loro redazione ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 81/2008.
FORNITORI	<ul style="list-style-type: none"> –Possono essere sottoposti alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere- –Indossa la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere, in conformità alle previsioni del PSC –Rispettano le disposizioni di igiene, sicurezza e distanza interpersonale previste in cantiere. –Non sono autorizzati ad accedere alle aree comuni di cantiere. –Se possibile devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
MEDICO COMPETENTE	<ul style="list-style-type: none"> –In attuazione del punto 9 dell’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST nell’integrare e proporre tutte le misure di legate al COVID-19. In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
TECNICI – SOGGETTI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> –Possono essere sottoposti alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere- –Indossano la mascherina chirurgica, in caso di accesso al cantiere, in conformità alle previsioni del PSC.

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
CENTROFOR	<ul style="list-style-type: none"> –I tecnici di Centrofor rispettano le disposizioni di igiene, sicurezza e distanza interpersonale previste in cantiere. –Organismo paritetico per l’edilizia del Trentino, assiste le imprese per le attività informative, formative e le visite di audit in cantiere. Contribuisce all’informazione e all’attuazione degli indirizzi e dei protocolli “Covid-19”. In caso di visite in cantieri nei quali non vengono attuate le indicazioni della presente linea guida, verrà messa a disposizione tutta la consulenza necessaria per implementarla, attivando comunque la procedura prevista nei casi di rilevazione di non conformità rispetto alle misure di sicurezza previste. –I tecnici di Centrofor possono essere sottoposti alla misurazione della temperatura all’ingresso in cantiere.
RLS-RLS DI SITO (art. 49 D.Lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"> –I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza verranno coinvolti nei Comitati Territoriali di verifica delle misure adottate previsti nel protocollo condiviso Governo parti sociali del 24 aprile 2020 e sm. qualora costituiti.
Referente Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> –Così come definito e descritto nel protocollo generale <i>“indirizzi per la gestione dell’emergenza covid-19 nelle aziende”</i>.

5. ONERI DELLA SICUREZZA

In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi della sicurezza a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto dall'Allegato 7 del DPCM 26.04.2020.

La stima dei costi diretti della sicurezza per l'applicazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli e l'adeguamento dei piani di sicurezza, comprende tutte le misure, gli apprestamenti, i dispositivi di protezione individuali e collettivi (Allegato 7 DPCM 26 aprile 2020) e sono da stimare per singole voci in modo analitico a corpo o a misura sulla base del prezziario PAT aggiornato con in costi diretti degli oneri della sicurezza antiCovid o altri prezziari ufficiali o di ricerche di mercato. Secondo quanto indicato al punto 5 dell'Ordinanza n. 250299/1 di data 6 maggio 2020, gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e, in prima applicazione e fino a diversa disposizione provinciale o in subordine statale, saranno definiti nell'intervallo da 1% a 4% sulla base di specifico computo.

Qualora il cronoprogramma allegato al PSC aggiornato per effetto dell'adeguamento dello stesso alle disposizioni anti Covid-19 prevedesse la necessità di allungare i tempi di esecuzione delle opere per motivi legati al distanziamento dei lavoratori in cantiere, sarà necessario procedere all'adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare.

6. MOBILITA' DEL PERSONALE – MEZZI AZIENDALI

I trasporti delle merci e dei trasporti pubblici non sono oggetto di restrizioni particolari.

Per i cantieri la valutazione della mobilità del personale è demandata al datore di lavoro. In caso di spostamento con mezzi aziendali (es. autovetture o furgoni), andranno assicurate le seguenti misure: la pulizia giornaliera del mezzo di trasporto a carico del conducente del mezzo in orario retribuito

Mezzi aziendali

Il numero delle persone trasportate non dovrà superare il 50% della capienza omologata (arrotondato per eccesso in caso di numeri dispari) e comunque garantendo sempre almeno un metro di distanza tra le persone, con uso di mascherine di tipo chirurgico e assicurando un frequente ricambio d'aria durante il movimento, per esempio aprendo un finestrino.

Nel caso di utilizzo di autovetture saranno autorizzate solo due persone, purché una seduta sui sedili posteriori.

Nell'utilizzo dei mezzi aziendali partendo dal magazzino aziendale o altro luogo è necessario procedere alla misurazione della temperatura corporea, secondo la procedura indicata nelle misure previste per l'accesso al cantiere; in caso di temperature superiore a 37,5 °C e/o in presenza di altri sintomi (tosse, congiuntivite, dolori muscolari/articolari eccetera) il lavoratore non potrà recarsi in cantiere.

7. MISURE GENERALI DI SALUTE PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è necessario mantenere il distanziamento minimo tra le persone di almeno 1 metro; se possibile rispettare 2 metri di distanza nello svolgimento delle lavorazioni.

Nel caso di lavorazioni da svolgere in prossimità ed inferiori ad 1 metro tra un lavoratore e l'altro (che dovranno comunque risultare casi limitati e improcrastinabili), sarà obbligatorio da parte dei lavoratori indossare mascherine di tipo chirurgico.

Sono da evitare gli assembramenti di persone negli spazi comuni di cantiere anche se a distanza maggiore di un metro gli uni dagli altri.

Se per le necessità lavorative è previsto l'uso di mascherine di protezione dotate di valvola (es. FFP1, FFP2), eventuali altri lavoratori presenti nelle medesime aree operative dovranno indossare anch'essi analogo DPI; non sarà sufficiente la mascherina chirurgica, soprattutto per azioni a distanza ravvicinata tra i lavoratori.

L'accesso agli spazi chiusi da parte di più persone contemporaneamente (es. spogliatoi, baracche di cantiere) dovrà essere evitato. Qualora non sia possibile l'accesso dovrà essere contingentato in funzione della grandezza degli stessi, della possibilità di mantenere almeno 1 metro di distanza interpersonale, e della possibilità di arieggiare costantemente l'ambiente, garantendo l'uso delle mascherine. E' comunque preferibile svolgere tutte le attività possibili all'aperto.

Per altre specifiche misure si rinvia ai paragrafi successivi.

8. MISURE PER L'ACCESSO AL CANTIERE

Prima di accedere all'area di cantiere, il lavoratore deve essere sottoposto a controllo della temperatura corporea. In caso di accesso con mezzi aziendali tale misurazione deve avvenire al momento della partenza con gli stessi. La misurazione della temperatura potrà avvenire attraverso varie modalità da individuare nella procedura aziendale, definita in collaborazione con il medico competente (termometri ad infrarossi ovvero digitali, oppure fornendo termometro ad ogni lavoratore). Nel caso in cui il termometro venga utilizzato da più persone, è necessaria la disinfezione con soluzione alcolica almeno al 70%.

Come specificato nel Protocollo Nazionale del 24 aprile 2020 non è necessaria la registrazione della temperatura, bensì la sola visualizzazione estemporanea del relativo dato (es. 37.5°C) da parte di soggetto incaricato a tale scopo. In caso di misurazione della temperatura che non consenta di mantenere un sufficiente distanziamento tra il lavoratore incaricato della rilevazione e lavoratore sottoposto alla misurazione, è necessario prevedere l'utilizzo di mascherina del tipo FFP2 o FFP3 senza valvola per il primo e chirurgica per il secondo.

Il personale prima di raggiungere la postazione di lavoro esegue il lavaggio/igienizzazione delle mani, e provvede alla disinfezione dei mezzi/attrezzature di lavoro/utensile (es. radiocomando gru) con prodotto disinfettante. Se possibile si raccomanda l'uso personale degli utensili da lavoro ed evitarne l'uso promiscuo. Il panno utilizzato per le operazioni di disinfezione delle superfici deve essere smaltito in appositi contenitori di cantiere identificati per i prodotti ad uso giornaliero a protezione Covid-19.

Nel frequentare spazi comuni come bagni, uffici, magazzini deposito merce, gli stessi devono avere nelle vicinanze dispenser per l'igienizzazione delle mani. Nel caso in cui il lavoratore rimuova i DPI (es. mascherina, guanti da lavoro), deve provvedere all'igienizzazione di mani e del viso e a sostituire eventualmente i DPI monouso.

9. FORNITURA MATERIALE – ACCESSO DI TERZI

I fornitori e trasportatori che approvvigionano materiale in cantiere non dovranno in genere accedere ad aree interne, salvo specifica autorizzazione. I fornitori dovranno essere dotati di propri DPI per il contatto con il personale di cantiere (mascherine e guanti monouso), che dovranno indossare per tutto il tempo di permanenza nelle aree autorizzate del cantiere.

Tutti i fornitori e trasportatori dovranno essere informati sulle regole da seguire in cantiere, relativamente agli spazi per cui è autorizzato loro l'accesso, e quali sono le precauzioni anticontagio che devono rispettare al pari degli altri lavoratori.

Laddove è previsto l'accesso in cantiere dei fornitori e trasportatori terzi, il punto di accesso deve essere controllato da parte di un preposto di cantiere, e identificato nel layout di cantiere; nel layout di cantiere deve essere individuate anche le aree inaccessibili a terzi e quelle con accesso consentito ai fornitori esterni. I fornitori dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura al pari degli altri lavoratori.

Di norma l'autista deve rimanere sul proprio mezzo, anche per la consegna dei documenti. Nel caso in cui l'autista abbia la necessità di manovrare la macchina con radiocomando a distanza, prevedere un distanziamento tra i lavoratori (almeno 1 metro). Se tale misura minima non può essere garantita, l'autista e il collaboratore devono indossare le mascherine chirurgiche o il DPI previsto per la specifica mansione. Agli autisti, ai fornitori e al personale esterno non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere (logistica interna del cantiere).

Per l'accesso di tecnici e rappresentanti si applicano le stesse misure precauzionali riferite all'accesso dei lavoratori del cantiere.

10. SUB – APPALTATORI

I lavoratori e I datori di lavoro delle imprese sub-affidatarie/sub-appaltatrici sono tenuti al rispetto delle medesime misure di sicurezza in capo ai lavoratori e datori di lavoro delle imprese affidatarie. Le imprese affidatarie dovranno trasmettere ai propri subappalti il Piano Operativo della Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, condividendone le misure di sicurezza relative al COVID-19. Tutte le imprese esecutrici dovranno aggiornare/integrare I piani Operativi di Sicurezza che saranno valutati dal CSE prima del loro ingresso in cantiere.

11. SOMMINISTRAZIONE PASTI – LOCALI

Convenzioni con locali sul territorio – mense – ristoranti.

Qualora non fosse disponibile un servizio di ristorazione, deve essere favorita la consumazione di pasti caldi o da asporto in cantiere anche attraverso un servizio di catering a carico del datore di lavoro. In tal caso, dovranno essere predisposti idonei locali per la consumazione dei pasti nei quali dovrà essere garantito un distanziamento di almeno un 1 metro e idoneo ricambio d'aria continuo. Questi locali dovranno essere sottoposti alla pulizia e disinfezione quotidiana del locale. Si raccomanda la turnazione degli accessi per evitare gli assembramenti; si evidenzia l'obbligo della preventiva progettazione di tali luoghi in relazione al numero massimo di lavoratori presenti simultaneamente, garantendo il distanziamento minimo previsto. Si consiglia, se possibile, l'allestimento della zona di consumazione dei pasti in luogo all'aperto, con la sola copertura ad es. con tendoni (considerando il prerequisite di salubrità dell'ambiente circostante).

In alternativa, previo accordo con le OO.SS., è possibile adeguare la durata della pausa pranzo per il ritorno presso la propria abitazione oppure modificare l'articolazione dell'orario di lavoro (da spezzato a continuato) garantendo una pausa obbligatoria ogni 6 ore (D.Lgs. 66/03) variabile a seconda dello sforzo fisico delle lavorazioni.

12. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Al sensi del DPCM 26.04.2020 il Datore di Lavoro deve assicurare la **pulizia giornaliera** (a fine turno) di:

- spogliatoi e delle aree comuni;
- servizi igienici;
- degli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità;
- di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande.

Si deve garantire pertanto un'adeguata pulizia dei luoghi e delle aree frequentate dal personale con acqua e detersivi comuni a fine del turno di lavoro.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la ventilazione degli ambienti. Il personale incaricato deve utilizzare guanti monouso e mascherina chirurgica, ovvero i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro individuati sulla base delle schede di sicurezza del prodotto utilizzato.

L'attività di **disinfezione** delle superfici di contatto dei locali (spogliatoi, servizi igienici, aree comuni, alloggiamenti, ecc ...) dovrà essere giornaliera. A titolo non esaustivo le superfici di contatto oggetto di disinfezione dovranno essere almeno le maniglie, tavoli, tastiere, pulsantiere, sanitari, lavabi, ecc ...

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere l'impresa affidataria procede, eventualmente tramite una impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, che al termine dell'intervento rilascerà idonea attestazione con data di avvenuta sanificazione, alla pulizia e **sanificazione** di locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

13. DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO

Per tutti i veicoli aziendali e mezzi d'opera a disposizione del personale (es. autovetture, furgoni, parti interne delle macchine operatrici, ecc...), andrà assicurata una **disinfezione** da effettuare in funzione dei giorni di effettivo utilizzo (al termine o all'inizio di ogni singolo utilizzo).

L'attività sarà a carico del conducente del mezzo, in orario retribuito. Il conducente dovrà provvedere a disinfettare accuratamente tutte le superfici di contatto (maniglie, volante, organi di comando, ecc...). Il conducente dovrà inoltre aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.

Per le attrezzature di lavoro, strumenti individuali, si dovrà – dove possibile - evitare la promiscuità di utilizzo, e comunque effettuare la **disinfezione** delle superfici di contatto al termine di ogni utilizzo.

Qualora venga rilevato un caso di Covid-19 positivo si provvederà alla **sanificazione** straordinaria dell'automezzo o mezzo d'opera, che potrà avvenire mediante l'intervento in sito di un'impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, che al termine dell'intervento rilascerà idonea attestazione con data di avvenuta sanificazione. Tale sanificazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

14. MISURE IGIENICO – SANITARIE (ALL. 4 DPCM 26/04/2020)

- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 mt;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprire bocca e naso se si starnutisce e tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
- E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

15. PRESENZA DI PERSONALE CONTAGIATO O SINTOMATICO

Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti o altri soggetti, che abbiano frequentato il cantiere nei 14 giorni precedenti, sia risultato positivo al Covid-19, deve procedere alla pulizia ed alla sanificazione dei locali e alla loro ventilazione, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e ss.mm.ii..

Sarà necessario che il datore di lavoro contatti il SSP (Dipartimento di Prevenzione) per valutare il tipo di intervento da porre in atto. In attesa di indicazioni i lavori nella zona interessata del cantiere o l'intero cantiere, vanno sospesi, invitando i presenti a tenersi a distanza. Tale accorgimento deve essere adottato cautelativamente, anche nel caso in cui una persona presente in cantiere durante l'attività lavorativa, comunicasse l'insorgere di sintomi riconducibili a Covid-19.

Il lavoratore che presenta sintomatologia respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante. Come di norma tale situazione va comunicata tempestivamente al datore di lavoro. E' assolutamente interdetto l'accesso al cantiere al lavoratore che presenta tale sintomatologia.

Il lavoratore che, durante l'attività lavorativa, presenta sintomi riconducibili a COVID-19 dovrà essere immediatamente isolato in luogo adeguato (isolato dagli altri lavoratori) e attuate le procedure previste nel protocollo generale (si vedano inoltre le specifiche indicate nel capitolo legato alla gestione delle emergenze). I lavoratori dovranno essere allontanati dalla zona potenzialmente infetta. Dell'evento dovranno essere immediatamente informati il datore di lavoro e il CSE.

Il CSE dovrà indicare all'interno del PSC le modalità con cui le imprese devono comunicare la presenza, anche nei 14 giorni precedenti, di personale sospetto o positivo Covid-19, al fine di consentire la sanificazione dei locali, anche per il tramite di imprese specializzate (circ. n. 5443 del 22 febbraio 2020 del M.S.) nonché alla loro ventilazione. A seguito di tali comunicazioni, il CSE si relaziona con il committente e valuta la sospensione di alcune o tutte le attività.

Il lavoratore che durante il trasferimento sul cantiere o durante l'attività in cantiere dovesse manifestare sintomi riconducibili a COVID-19, dovrà immediatamente indossare una mascherina chirurgica. Dovrà essere gestito l'isolamento dello stesso da altri lavoratori, che se a contatto stretto dovranno indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 o FFP2 senza valvola. Tale dotazione di DPI costituirà un Kit di protezione specifico per l'assistenza al lavoratore sintomatico, così come indicato anche nel capitolo dedicato alla gestione delle emergenze.

16. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Datore di Lavoro dovrà informare tutti i lavoratori in merito alle procedure di emergenza da adottare in cantiere. Le procedure di emergenza dovranno essere elaborate in funzione delle specificità del cantiere stesso, prevedendo i comportamenti da adottare per la gestione del rischio di contagio da COVID-19.

Laddove l'organizzazione del cantiere lo consenta, dovrà essere evitato il lavoro in solitudine, in modo che in cantiere siano presenti almeno due persone o predisposizione misure per la gestione del lavoro in solitudine.

Gli addetti al primo soccorso presenti in cantiere, oltre ad essere formati ai sensi del D.M. 388/03, dovranno essere informati da parte del Datore di Lavoro in merito alle modalità di soccorso di un lavoratore potenzialmente affetto da COVID-19. In caso di infortunio o malore, l'addetto/gli addetti al primo soccorso incaricati che intervengono a contatto ravvicinato con il lavoratore da soccorrere, dovranno sempre indossare almeno guanti monouso, tuta di protezione monouso, occhiali di protezione e mascherina di protezione FFP2 o FFP3 senza valvola. Tale dotazione di DPI dovrà essere disponibile in cantiere ad integrazione del normale contenuto della cassetta di primo soccorso. Tale dotazione integrativa sarà riconosciuta dal CSE come onere per la sicurezza.

Per la gestione di eventuale personale sintomatico, dovrà essere individuata in cantiere un'area dedicata all'isolamento del lavoratore. L'area dovrà essere resa temporaneamente inaccessibile ad altri lavoratori, dovrà essere protetta dalle intemperie e confortevole per tutto il tempo necessario al lavoratore per contattare le autorità sanitarie e procedere con il successivo allontanamento dal cantiere. L'area potrà essere ricavata all'interno di una baracca di cantiere, che potrà essere temporaneamente adibita ad ospitare il lavoratore sintomatico. L'ambiente dovrà essere poi accuratamente pulito e disinfettato, e ben areato prima di consentirne nuovamente l'accesso ad altro personale.

Per la gestione di emergenze che richiedano specifiche procedure di evacuazione, dovrà essere individuato un punto di raccolta che sia sufficientemente vasto da evitare un eccessivo assembramento. Presso il punto di raccolta i lavoratori dovranno mantenere un metro di distanza interpersonale ed essere tutti dotati di mascherina di protezione.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ovvero il Coordinatore in fase di Esecuzione indicherà nel PSC le misure generali per la gestione delle emergenze e gli aspetti di dettaglio che le imprese esecutrici dovranno esplicitare all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

17. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E SEGNALETICA

Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque accede al cantiere, sulle disposizioni delle Autorità, e sulle specifiche misure di sicurezza da adottare in cantiere.

L'informazione sarà assicurata ai lavoratori ai sensi del punto 1 dell'allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 con opuscoli e cartellonistica da affiggere all'entrata del cantiere ed eventualmente nei luoghi maggiormente visibili presso le aree operative; per la informazione di base da trasferire a tutti i lavoratori ~~potrà essere utilizzato~~ si segnala come utile strumento informativo il tutorial video messo a disposizione da CENTROFOR.

Per quanto riguarda la segnaletica COVID-19 si rinvia per un utile riferimento ai documenti pubblicati sul sito internet di CENTROFOR.

Per la formazione del referente Covid-19 si farà riferimento al corso predisposto da UOPSAL, che per la diffusione potrà avvalersi di altri organismi datoriali e sindacali tra cui CENTROFOR.

LEGENDA ACRONIMI

POS Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

DVR Documento di Valutazione dei Rischi

CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

RSPP Responsabile della Sicurezza e Prevenzione e Protezione

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

ASPP Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ove presente

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

MC Medico Competente

RUP Responsabile Unico del Procedimento

DL Direttore dei lavori

Contatti utili per informazioni --- Emergenze 112

Numero Nazionale 1500

PAT - Dipartimento Salute - **numero verde dedicato 800867388**

PAT - Dipartimento Salute – Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dip.salute@provincia.tn.it

APSS – Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL sportellouopsal@apss.tn.it tel. 0461 904502/4529

Documento approvato dal Comitato prov.le di coordinamento SSL il 15 maggio 2020

Con il contributo del GdL “costruzioni“ - Comitato prov.le coord. SLL

Dott.Ing. Diego Geronazzo ANCE Trento - referente
Dott. Andrea Merler – PO SSL Dipartimento di Prevenzione – APSS
Dott.ing.Luciano Martorano – Dirig. APOP - PAT
Aldo Montibeller – Ass.Artigiani Trento
Dott.Ing. Stefano Fontana - CENTROFOR
Dott.ssa Annalisa Vigna - Medici competenti
Dott.ssa Ing. Debora Furlani – Dirig. Dipartimento Infrastrutture – APSS
Dott. Ing. Piero Mattioli – Consulente PAT
Sandra Ferrari - CGIL
Fabrizio Bignotti - CISL
Matteo Salvetti – UIL

Con il contributo del Sottogruppo COVID-19 - Comitato prov.le coord. SLL

Dott. Marcello Cestari – PAT Trento - Coordinamento Comitato
Dott. Dario Uber – APSS Trento
Dott.ssa Sandra Cainelli – PAT Trento
Dott. Arch. Raffaella Giannini – PAT Trento
Dott. Ing. Alfonso Piccioni – INAIL Trento
Dott.ssa Barbara Battistello – Coldiretti Trento – referente ass. agricoltura
Dott. Ing. Paolo Angelini – Ass. Artigiani Trento – referente DD.LL.
Manuela Faggioni - CGIL Trento - referente OO.SS.
Dott. Azelio De Santa – Medici Competenti Trento

REV.3-MCE15052020

Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia
- Stefania Segnana –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).